



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1

tel. 0565/967633 fax 0565/968060

Ufficio Tecnico

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI (L.R.T. 65/2014 e sm.i. e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Ordinanza n. 73 del 09.11.2022

Prot. 19890

OGGETTO: C.I.L. per lavori di realizzazione di una viabilità alternativa provvisoria in Loc. Lido di Capoliveri – SOSPENSIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER L'EDILIZIA PRIVATA

VISTA l'istanza C.I.L. del 04.11.2022 di cui al ns prot. 19680 pervenuta a questo Ente il giorno 07.11.2022, in merito ai lavori di realizzazione di una viabilità alternativa e provvisoria in Loc. Lido di Capoliveri presentata dal Sig. Cammelli Valter, nato a Genova (GE) l'11.10.1966 ed ivi residente in Via Pomposa 17 – CF: CMMVTR66R11D969M, Legale Rappresentante dell'Azienda ASA spa, con sede legale in Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno (LI) con PI: 01177760491;

CONSIDERATO che la modulistica della C.I.L. (facilmente estraibile dal sito regionale) viene presentata dal titolare dell'area e non dal tecnico progettista proprio in virtù della scarsa entità delle opere edilizie richieste (nel caso specifico: art. 136 comma 2 lettera c) della L.R.T. 65/2014 – attività di edilizia libera) che certamente non si addicono ad un intervento come quello richiesto, ovvero la costruzione di una viabilità ad uso pubblico, ancorché temporanea. Ne è evidenza di ciò il fatto che la C.I.L. è stata accompagnata da una serie di elaborati grafici e relazioni a firma di un professionista che non sono richiesti/e per le opere in edilizia libera;

VISTI gli elaborati grafici prodotti, l'allegato H) relativo ai soggetti coinvolti di cui alla modulistica regionale, nonché ogni altra documentazione allegata all'istanza C.I.L. sopra richiamata e la data di inizio lavori corrispondente al 10 novembre 2022;

RITENUTO che l'elencazione delle casistiche di cui all'art. 136 della L.R. Toscana 10 novembre 2015, n. 14 sia da intendersi tassativa e che tra tali ipotesi non vi rientra la realizzazione di una nuova viabilità ad uso pubblico, seppur temporanea;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 136 comma 2 lettera c) della L.R.T. 65/2014 si riferisce ai soli "manufatti" temporanei diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti;

CONSIDERATO che la "strada", ai sensi dell'art. 2 comma 1 del nuovo C.d.S. è definita invece come "l'area ad uso pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali";

CONSIDERATO ALTRESI' che in nessuna parte del "Codice" viene associato il termine di "manufatto" a quello di "strada", ciò a significare che quest'ultima non può essere identificato come manufatto;

VISTO l'art. 134 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 65/2014, il quale stabilisce che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune rientri fra le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a Permesso di Costruire;

SONO DUNQUE opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 e s.m.i., le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale di lotti edificabili;

PRESO ATTO che l'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ha ripreso ed ampliato l'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847. Le opere di urbanizzazione primaria (o tecnologica) comprendono tutte le attrezzature a rete, o infrastrutture, necessarie per assicurare l'uso degli edifici esistenti o da realizzare. Esse includono, infatti, le strade residenziali, oltre alle aree di sosta e parcheggio, la rete idrica, elettrica e del gas, la pubblica illuminazione. Tali opere rappresentano la premessa indispensabile all'edificabilità di un'area ed alla possibilità che essa ospiti insediamenti abitativi o produttivi;

RICORDATO che le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità e per tali ragioni devono garantire livelli di qualità dei servizi in favore dei propri cittadini "accettabili ed uniformi", motivo per il quale il Comune deve necessariamente governare il processo procedurale mediante il titolo abilitativo e non limitarsi a semplice spettatore degli eventi, come lo sarebbe nel caso della comunicazione di inizio lavori;

RITENUTA PERTANTO "la strada" un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione dei veicoli terrestri. Essa si presenta con una propria geometria longitudinale, planimetria e altimetrica; La definizione di tale geometria rappresenta il cosiddetto "progetto stradale";

RITENUTO per quanto sopra esposto, che la realizzazione di un'opera di urbanizzazione primaria quale è una strada - un'infrastruttura di trasporto - ancorché temporanea, sia soggetta a titolo edilizio e non può ricondursi ad una mera attività di edilizia libera;

EVIDENZIATO che la realizzanda strada non viene richiesta "ad uso esclusivo di cantiere", bensì verrà percorsa anche dai residenti della zona per raggiungere le abitazioni di proprietà;

PRESO ATTO che l'Ufficio non discute sull'opportunità o meno di realizzare l'opera richiesta, bensì sulle modalità di applicazione della normativa, della forma che nell'esercizio dei diritti è importante quanto la sostanza e del rispetto delle norme di legge che disciplinano le trasformazioni del territorio;

RITENUTO OPPORTUNO considerare inoltre che le autorizzazioni e/o i nulla osta ottenuti dagli Enti preposti, hanno al proprio interno una serie di prescrizioni "significative", le quali necessitano di valutazioni approfondite e di un'istruttoria tecnica che solo un attestato edilizio può garantire; A titolo esemplificativo, nella C.I.L. presentata in data 7 novembre 2022, non si fa minimamente cenno all'ultima prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Paesaggistica n. 179 del 23.09.2022 di cui al prot. 17731. La stessa infatti prevede che tutta la realizzanda viabilità (nessun tratto escluso) sia posizionata a distanza utile dalle onde che si infrangono sulla riva. Tale dicitura dovrebbe indurre il richiedente alla prudenza nel definire l'intero tracciato stabilendo quale sia il limite interessato dal moto ondoso in condizioni di maltempo. Pertanto se, dal punto di vista della pubblica incolumità, può anche ritenersi utile il blocco della circolazione stradale in condizioni meteorologiche avverse, diverso è il tema

paesaggistico-ambientale dovuto alla dispersione in mare e/o sull'arenile del materiale plastico con conseguente e rilevante danno al bene tutelato dalla Legge;

RITENUTO QUINDI, anche per le motivazioni di cui al punto sovrastante, evidenziare che la mera comunicazione di attività di edilizia libera, non è compatibile con le prescrizioni contenute nei nulla-osta relativi ad un'opera di urbanizzazione primaria soggetta a titolo edilizio che dovrà realizzarsi su un'area di pregio, quale è la spiaggia;

VISTO l'art. 131 della L.R.T. 65/2014;

VISTO l'art. 193, comma 4, della L.R.T. 65/2014;

CONSIDERATA la natura cautelare della presente ordinanza la cui efficacia risulta essere temporaneamente limitata fino all'adozione del provvedimento definitivo da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione lavori (art. 193 comma 4 della L.R.T. 65/2014);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare l'art. 27;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2022, con il quale viene prorogata fino al 31.12.2022 la responsabilità dell'Ufficio Tecnico all'Ing. Federico Brugioni;

RESO NOTO che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi è il sottoscritto, Ing. Federico Brugioni, tecnico di questa Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che per il sottoscritto responsabile del procedimento, non sussiste conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. 241/1990 – come introdotto dalla Legge 190/12;

RAVVISATA la necessità di dover procedere immediatamente per la sospensione dei lavori sopra descritti con riserva di adozione dei successivi provvedimenti che si terranno necessari, poiché si ritiene che gli interventi proposti siano soggetti - ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera c) della Legge 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. - a titolo edilizio;

TUTTO quanto sopra esposto,

ORDINA

ai sensi dell'art. 193 comma 4 della L.R.T. 65/2014

- **al Sig. CAMELLI VALTER**, nato a Genova (GE) l'11.10.1966 ed ivi residente in Via Pomposa 17 – CF: CMMVTR66R11D969M, quale Rappresentante Legale di **ASA Azienda Servizi Ambientali** - PI: 01177760491 con sede a Livorno in Via del Gazometro, 9;
- **al Sig. GALLETTI ROBERTO** nato a Pomarance (PI) il 31.08.1965 – CF: GLLRRT65M31G804T, quale Rappresentante Legale della **soc. Galletti Amerigo e Arias srl**. Con sede a Pomarance (PI), Via S. Stefano, 6.

LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

di cui alla C.I.L. (acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori) del 04.11.2022 - ns prot. 19680 - pervenuta a questo Ente in data 07.11.2022, poiché si ritiene che gli interventi proposti siano soggetti - ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera c) della Legge 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. - **al titolo edilizio ivi indicato.**

SI INDICA QUALE Responsabile del Procedimento dell'istanza di cui trattasi l'Ing. Federico Brugioni, tecnico di questa Amministrazione Comunale. Si ricorda che l'ufficio "Edilizia Privata" rimane aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00. E' altresì possibile contattare telefonicamente il centralino allo 0565/967611, ovvero il responsabile del procedimento allo 0565/967633;

AVVERTE

CHE verranno adottati entro giorni 45 dall'emissione della presente ordinanza tutti i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

CHE il contenuto dell'ordinanza venga trasmessa agli organi di polizia municipale ed agli altri agenti della forza pubblica affinché la presente sia rispettata;

CHE AVVERSO al presente atto è possibile fare ricorso entro 60 giorni al TAR Toscana o in alternativa, entro 120 giorni per ricorso straordinario al Capo dello Stato dalla data di affissione all'albo comunale.

Il Responsabile del Servizio/Procedimento
Ing. Federico Brugioni